



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI CROTONE**

Sezione Lavoro, in composizione monocratica, nella persona del giudice,  
dott.ssa Alessandra Angiuli, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel procedimento  
iscritto con R.G. n. 1289/2017, nell'udienza pubblica del giorno 6.10.2020,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa promossa

da

**Nunnari Aurelio Alessandro**, nato a Reggio Calabria il 26.4.1963, cod. fisc.  
NNNRLS63D26H224B, elettivamente domiciliato in Crotone, alla via  
Interna Marinella, n. 1, presso lo studio dell'avv. Giovanni Russo (cod.  
fisc. RSSGNN74S28D122L - pec: avv.giovanirusso@pec.it) che lo  
rappresenta e difende, unitamente all'avv. Vincenzo Russo (cod. fisc.  
RSSVCN80L10D122I - pec: avv.vincenzorusso@pec.it) per mandato a  
margine del ricorso introduttivo;

**RICORRENTE**

**contro**



**CGIL - Camera del Lavoro di Crotona**, in persona del legale rappresentante p.t., cod. fisc. 8100403079, elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla via Francesco Acri, n. 95, presso lo studio dell'avv. Maria Irene Rotella (cod. fisc. RTLMRN60A58Z103G - pec: maria.rotella@avvocaticatanzaro.legalmail.it), che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

**RESISTENTE**

**Nonché**

**CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO CGIL Nazionale**, cod. fisc. 80163950589, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Via F. Acri n. 95, presso lo studio dell'avv. Irene Rotella, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Di Celmo (cod. fisc.: DCLMSM54H17A460N - pec: avv.massimodicelmo@pec.it), per mandato in calce alla memoria di costituzione;

**RESISTENTE**

Oggetto: *differenze retributive*

## **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. Con ricorso depositato il 14.6.2017 Nunnari Aurelio Alessandro esponeva: di essere dipendente di ruolo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro di Crotona e **di essere stato in distacco sindacale presso la CGIL** di Crotona da novembre 2012 al 31.12.2016 e componente di segreteria dal



luglio 2012 al febbraio 2017, con l'incarico di componente di segreteria della CGIL di Crotone con delega all'organizzazione; che per tale mansione aveva diritto **all'adeguamento e integrazione stipendiale** ed agli emolumenti previsti come da regolamento del personale della CGIL del 20.12.2010 livello CA segreteria, per € 47.185,49 a titolo di indennità di mandato, differenze retributive, oneri sociali DL, oneri sociali LAV e INAIL, € 25.000,00 a titolo di distacco sindacale, € 6.500,00 per tfr, € 2.352,96 per servizi di mensa, € 3.040,00 per servizi giornali; che, chiesto il pagamento, la CGIL gli aveva risposto che nulla era dovuto in quanto egli con nota del 29.8.2012 aveva **rinunciato al differenziale previsto** dal Regolamento CGIL; che a nulla era servita la successiva diffida. Chiedeva, pertanto la declaratoria di nullità, inesistenza, inefficacia dell'eventuale atto di rinuncia eventualmente dallo stesso sottoscritto, disconoscendone la sottoscrizione e l'accertamento di quanto richiesto in ricorso e la condanna della controparte al pagamento delle somme su indicate, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la CGIL - Camera del Lavoro di Crotone, deducendo che durante il distacco sindacale il ricorrente aveva goduto della retribuzione da parte del datore di lavoro come previsto dal Regolamento in vigore, rinunciando espressamente all'integrazione per la carica ricoperta nel corso di una riunione di segreteria del 28.8.2012. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.



3. Si costituiva altresì la CGIL Nazionale, con propria comparsa, chiedendo la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito il rigetto del ricorso, eccependo altresì la prescrizione dell'eventuale diritto vantato dal ricorrente.

4. In assenza di attività istruttoria, all'odierna udienza del 6.10.2020 la causa, sulla documentazione allegata e sulle note autorizzate, è stata discussa oralmente. All'esito, la presente sentenza è stata pronunciata nelle forme di legge e depositata telematicamente.

\* \* \* \*

5. La domanda è infondata e deve essere rigettata.

Il ricorrente, Nunnari Aurelio Alessandro, chiede la condanna della resistente CGIL al pagamento di somme a titolo di adeguamento retributivo e di indennità di carica per il servizio svolto per un periodo di distacco presso la CGIL, ritenendo applicabile il Regolamento del personale della CGIL, sostenendo che tale Regolamento debba ritenersi applicabile anche alla CGIL regionale, in quanto lo stesso Regolamento dispone in tal senso, facendo salve per i regolamenti regionali le sole materie previste ed elencate al comma 1 numero 4 dell'art. 61.

Sul punto, non vi è dubbio, in quanto sostenuto da entrambe le parti ricorrente e CGIL di Crotone, che il Nunnari **non abbia intrattenuto con la CGIL un rapporto di lavoro subordinato, essendo egli dipendente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro ed avendo soltanto usufruito di un periodo di distacco presso la CGIL.**



Tuttavia la resistente CGIL di Crotone sostiene di aver deciso che per i funzionari in distacco retribuito non avrebbe dovuto essere adeguata la retribuzione aziendale alla retribuzione di livello prevista da regolamento CGIL Nazionale.

Deve rilevarsi, sotto il profilo dell'inquadramento giuridico della fattispecie, che le CGIL regionali, quali centri regolatori dell'organizzazione, si dotano di un proprio Regolamento, che si applica ai dipendenti e ai collaboratori del sindacato sul territorio calabrese e che costituisce la fonte disciplinante il rapporto per cui è causa.

Nell'art. 31 del predetto regolamento così si legge: 'il Co. Direttivo Regionale, Centro Regolatore della Calabria, stabilisce per i funzionari in distacco retribuito, di non adeguare la retribuzione aziendale, alla retribuzione di livello prevista dal regolamento CGIL; anche nei casi in cui la retribuzione aziendale è inferiore alla retribuzione indicata nelle tabelle allegate al regolamento'. In forza poi dell'art. 34, sempre, del regolamento regionale, l'indennità di mandato è riconosciuta a discrezione della struttura, per cui è eventuale e può essere riconosciuta solo dopo la deliberazione del Comitato Direttivo. Per quanto concerne il tfr, detta voce va riconosciuta solo ai lavoratori dipendenti dell'organizzazione sindacale e non ai collaboratori in distacco sindacale retribuito, che riceveranno il trattamento al termine del rapporto dal proprio datore di lavoro.

Il ricorrente ritiene inapplicabile al caso in esame l'art. 31 del Regolamento della CGIL Calabria, in quanto tale disposizione si porrebbe



in contrasto con le citate norme del Regolamento Nazionale della CGIL in materia di retribuzione dei dipendenti, oltre che con i principi generali e costituzionali.

Si applicherebbe pertanto secondo il ricorrente il Regolamento della CGIL Calabria, che, all'art. 1, prevede che 'Il rapporto di lavoro che lega la CGIL, le sue articolazioni organizzative, i suoi Enti ed Istituti collaterali ai propri dirigenti e funzionari politici e al personale professionale, qualificato ed esecutivo, è eminentemente politico. Anche quando tale rapporto di lavoro è realizzato in forma di lavoro subordinato, con l'utilizzo di distacchi o aspettative sindacali (...); da tale disposizione si evincerebbe che è lo stesso sindacato ad equiparare l'incarico politico al lavoro subordinato *tout court*.

Il ricorrente sottolinea inoltre che secondo la disposizione dell'art. 3 D. Lgs n. 564/96, per come richiamato dall'art. 53 del nuovo regolamento, il sindacalista in distacco è equiparato ai dipendenti del sindacato.

Tali argomentazioni non appaiono condivisibili.

Occorre premettere, quanto al richiamo fatto dall'appellante all'art. 3 del d. l.vo 564/96, che con il distacco sindacale retribuito, al lavoratore che ricopre una carica sindacale è consentito di sospendere l'attività lavorativa, completamente o parzialmente, per potersi dedicare allo svolgimento dell'attività sindacale. A differenza dell'aspettativa non retribuita, al dirigente sindacale è garantita la retribuzione ed i periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al lavoro svolto presso il datore



di lavoro originario anche ai fini del trattamento pensionistico. Quest'ultimo versa tanto lo stipendio che i contributi per il sindacalista. Nel distacco, il rapporto di lavoro viene sempre ritenuto vigente, evidentemente considerando di interesse pubblico lo svolgimento di attività sindacale, equiparandola all'ordinaria prestazione lavorativa del dipendente. Il comma 6 dell'art.3 del decreto legislativo 564/1996 prevede che la facoltà di cui al comma 5 (ossia la possibilità di erogazione della contribuzione aggiuntiva) possa essere esercitata per gli emolumenti e le indennità corrisposti dall'organizzazione sindacale ai lavoratori in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro.

Pertanto è il sindacato che sceglie se versare o meno la contribuzione aggiuntiva, e se sceglie di farlo è tenuto a versare i contributi sull'intera indennità corrisposta al rappresentante per l'esercizio dell'attività sindacale, e non solo su compensi superiori alla retribuzione figurativa.

Si tratta, ad ogni modo, di una scelta discrezionale del sindacato, condizionata da limiti di spesa e di bilancio, ed adottata solo previa approvazione della Segreteria di ogni singolo sindacato regionale, in ossequio alle disposizioni dei propri statuti.

La costituzione del rapporto di lavoro avviene, anche per i sindacalisti in distacco, ai sensi di artt. 1 e 2 del regolamento (allegato 4 del fascicolo di primo grado del ricorrente). In particolare, a mente dell'art. 1



L'impegno di lavoro nella Cgil, nei suoi enti ed istituti collaterali, si costituisce in due modi: 1) elezione da parte degli organismi dirigenti ad un incarico di direzione della Confederazione, dei suoi enti ed istituti collaterali; 2) designazione ad un incarico di lavoro (politico, professionale, qualificato ed esecutivo) da parte di organismi direttivi ed esecutivi. Inoltre è prevista l'attività di volontariato prestata in modo spontaneo e gratuito. Essa è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo con la struttura alla quale viene prestata l'attività. L'attività di volontariato comporta esclusivamente il rimborso delle spese vive, regolarmente documentate'. L'articolo 2 si occupa delle 'assunzioni', stabilendo che 'le assunzioni e i relativi livelli di inquadramento sono decisi dalle segreterie e dalle presidenze degli enti ed istituti collaterali secondo le norme dell'art. 25 dello statuto. Le stesse modalità dovranno essere seguite per l'utilizzazione di dirigenti con distacco o aspettativa. 5 Ai dipendenti, all'atto dell'assunzione, che dovrà avvenire il 1<sup>o</sup> o il 16 del mese, sarà data formale comunicazione del livello di inquadramento, del trattamento economico, delle condizioni generali e particolari in cui è chiamato ad operare, sarà formalmente consegnata copia del presente regolamento. Le assunzioni negli enti ed istituti collaterali devono essere coordinate con le segreterie confederali dei livelli corrispondenti. Gli organismi dirigenti di ciascuna struttura approvano il bilancio preventivo annuale di cui la pianta organica è parte integrante'. Escluso, pertanto, che l'equiparazione tra il sindacalista in distacco e il



sindacalista dipendente discenda dall'art.3 del decreto legislativo 564/1996 - come sostiene il ricorrente - gravava sul ricorrente allegare e provare la sua assunzione a mezzo dell'adozione degli atti deliberativi e delle modalità previste dall'art. 2 dello statuto, circostanza non provata e neppure richiesta dal ricorrente, che ha precisato di non volere il riconoscimento del rapporto di lavoro dipendente.

Né, peraltro, il ricorrente deduce l'esistenza di fatto del rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2126 c.c. e chiede dunque di provare che il rapporto si è svolto secondo i tratti distintivi tipici della subordinazione.

Il ricorrente ha quindi percepito, nel periodo in cui è stato Segretario organizzativo della CGIL Crotone, la retribuzione pagata dal suo datore di lavoro. L'eventuale riconoscimento di differenze economiche e/o indennità di mandato per l'incarico rivestito avrebbe dovuto essere deliberato dalla segreteria e dal Direttivo dell'organizzazione sindacale (di cui era componente lo stesso ricorrente) che avrebbero dovuto procedere alla valutazione delle risorse economiche disponibili e decidere di corrispondere o meno le differenze salariali rivendicate dal Nunnari.

Il Regolamento utilizzato dalla CGIL Calabria (contratto collettivo) ha, quindi, espressamente escluso il pagamento, in favore del personale in distacco retribuito, del cosiddetto "differenziale" tra la retribuzione pagata dal datore di lavoro e la retribuzione di livello prevista dal Regolamento



per i dipendenti della CGIL sul territorio calabrese. Nulla è, perciò, dovuto, per regola generale, al personale in distacco retribuito.

Non sussistendo, pertanto, un rapporto di lavoro subordinato tra il dipendente in distacco retribuito e l'organizzazione sindacale, il rapporto tra il sindacato e il sindacalista deve essere considerato di tipo volontario.

Sulla base delle superiori considerazioni, la domanda deve pertanto essere rigettata per insussistenza dei presupposti normativi legittimanti le richieste del ricorrente.

Il rigetto della domanda consente di ritenere assorbita la questione sulla efficacia o meno della rinuncia ai compensi come da verbale del 2012.

6. Tenuto conto della valutazione effettuata soltanto sulla scorta della documentazione e data l'oggettiva opinabilità delle soluzioni, sussistono le ragioni di soccombenza reciproca per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.

7. Questa sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza odierna, nella quale viene pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione telematica, seguita dall'immediato deposito telematico.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da **Nunnari Aurelio Alessandro**, nato a Reggio Calabria il 26.4.1963, cod. fisc. NNNRLS63D26H224B (R.G. n. 1289/2017), contro



**CGIL - Camera del Lavoro di Crotone**, in persona del legale rappresentante p.t., cod. fisc. 8100403079 e contro **CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO CGIL Nazionale**, cod. fisc. 80163950589, in persona del legale rappresentante p.t., *contrariis rejectis*, così provvede:

- **rigetta** la domanda del ricorrente;
- **compensa** integralmente le spese di lite.

Così deciso in Crotone, il 6 ottobre 2020

Il Giudice

*dott.ssa Alessandra Angiuli*

